

# COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

PROVINCIA DI TRENTO

\* \* \* \* \*

## STATUTO COMUNALE

\* \* \* \* \*

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dd .5.5.1994 e n. . 48 dd.24.8.1994.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd.15.3.1995

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dd.19.4.1995

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 7.11.2001

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 dd.10.9.2013

Modificato con deliberazioni del Consiglio n. 36 dd.5.8.2014

Modificato con deliberazione di Consiglio n. 41 dd. 5.8.2015

Modificato con deliberazione di Consiglio n. 59 dd.23.11.2015

IL PRESIDENTE  
Alessandro Calliari

IL SEGRETARIO GENERALE  
Luciano Ferrari

## P R E M E S S E

*Dettando i principi dell'ordinamento delle autonomie locali, la legge 8 giugno 1990, n. 142 ha affermato in primo luogo che "le comunità locali, ordinate in comuni e provincie, sono autonome" ed ha voluto che questa loro condizione venga affermata ed espressa con l'adozione di un proprio documento: lo Statuto.*

*Lo spirito della norma è stato recepito in toto nella legge regionale 4 gennaio 1993, n.1 con la quale la Regione Trentino Alto Adige ha emanato il nuovo ordinamento dei suoi Comuni; ognuno di essi dovrà darsi una carta che contenga le norme fondamentali per il funzionamento dell'ente, determini le attribuzioni degli organi, i diritti di iniziativa, di controllo e di partecipazione dei consiglieri e gruppi consiliari, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Comuni e con altri enti locali, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.*

*Lo Statuto, quindi, rappresenta l'affermazione del principio di autonomia e di autarchia della comunità locale, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi.*

*Al dettato della legge 8 giugno 1990, n.142 si deve senza dubbio riconoscere carattere fortemente innovativo rispetto all'ordinamento precedente, ma non certo "rivoluzionario"; non è la prima volta infatti che nella storia delle comunità si incontra l'adozione di carte statutarie. Questo è accaduto anche per quella di Mezzolombardo.*

*Nell'archivio comunale si conserva uno statuto del Comune in antico regime dell'anno 1584, approvato dal principe vescovo di Trento, cardinale Lodovico Madruzzo, suo signore territoriale di allora. Sul piatto della coperta del documento è scritto con lettere di colore giallo oro: "Statuto di Mezzolombardo".*

*Dovendo provvedere alla redazione dello Statuto di autonomia dell'odierno Comune di Mezzolombardo, voluto dalla normativa predetta, viene naturale ritornare con la memoria a quel primo statuto dell'anno 1584 e scoprire un fatto che accomuna entrambi: l'essere il fondamento e l'affermazione dell'autonomia comunale in momenti storici molto diversi.*

*Lo Statuto del 1584 si pone come prima raccolta scritta delle norme, per lo più consuetudinarie, di autoreggenza della comunità rurale di Mezzolombardo, norme che in precedenza venivano tramandate per via orale; è il punto di arrivo dell'evoluzione del modulo di governo di una comunità che risulta costituita in forma rappresentativa già nell'anno 1262, ma le cui origini sono ben più antiche.*

*Nei suoi capitoli sono contenute disposizioni che riguardano gli organi della reggenza della comunità (elezione, competenze e attribuzioni, durata in carica), l'acquisto e la trasmissione del titolo di membro della comunità (vicinanza), norme per l'uso e lo sfruttamento del territorio comunale da parte degli appartenenti alla comunità (vicini), disposizioni in materia di sanità e igiene pubblica, polizia rurale e urbana, di edilizia, per citarne alcune.*

*E' il documento sul quale si fonderà il governo della nostra comunità e del suo territorio*

*fino al 1810, data in cui i Comuni in antico regime vengono soppressi, che non resta tuttavia immutato nel tempo ma viene aggiornato per far fronte alle nuove esigenze; alla stesura originale vengono infatti apportate aggiunte e modifiche fino all'anno 1793.*

*Visto da vicino, lo Statuto comunale del 1584 presenta quindi peculiarità ed eterogeneità normative che lo rendono notevolmente diverso da quello codificato dalla legge 142/90; ha, invece, in comune la caratteristica di carta pubblica dell'autonomia e dell'autoreggenza della comunità locale di Mezzolombardo. Per tale motivo, esso può essere preso a fondamento ideale del nuovo Statuto del Comune, approvato per la prima volta con deliberazione consiliare n. 28 del 5 maggio 1994 e successivamente più volte integrato e modificato.*

## ***TITOLO I***

### ***PRINCIPI***

#### **ARTICOLO 1 - IL COMUNE**

1. Il Comune di Mezzolombardo, ente autonomo entro l'unità della Repubblica, secondo i principi della Legge e del presente Statuto, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, confermando la tradizionale funzione della borgata a rappresentare un punto di incontro e di scambi culturali e sociali.

#### **ARTICOLO 2 - OBIETTIVI PROGRAMMATICI**

1. Il Comune impronta la propria azione al rispetto dei principi della Costituzione, alla valorizzazione dei diritti umani ed ai principi di solidarietà e di pari opportunità tra cittadini, senza distinzione di razza, origine, lingua, sesso e religione, nel riconoscimento e nella valorizzazione delle differenze.

2. Garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento delle attività poste in essere dall'amministrazione locale.

2 bis. Attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa, favorendone la funzione sociale.

3. Rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo un'informazione completa ed accessibile sull'attività svolta direttamente dal Comune o dalle strutture cui comunque esso partecipa.

4. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini. Favorisce un'organizzazione della vita urbana per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini.

5. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale compatibile con le risorse ambientali. In tal senso promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico nonché le tradizioni culturali e religiose della borgata. Promuove la tutela attiva dell'efficienza dei servizi sovracomunali di zona.

6. Promuove la solidarietà della comunità locale, rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso l'articolazione di servizi, e valorizza le diverse culture che nella stessa convivono.

7. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni con le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.

7 bis. Interviene, al fine di garantire e dare concreta attuazione ai principi richiamati nei commi precedenti, anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati con specifico Regolamento.

8. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi. Il Comune, in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

9. Concorre attivamente alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

10. Abrogato

11. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.

## **TITOLO II°**

### **PARTECIPAZIONE**

#### **ARTICOLO 3 - TITOLARI DEI DIRITTI**

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, salvo diverso esplicito riferimento, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:

- a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro e di studio;
- c) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune o che comunque vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro e di studio.

2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

#### **ARTICOLO 4 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE**

1. II Comune valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, facilitandone la comunicazione con la amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Riconosce il valore sociale del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri enti o organismi senza fini di lucro nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché nella risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione.

2. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali il Comune istituisce Consulte tematiche, anche su richiesta di gruppi o associazioni, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani e a tutte quelle legate a situazioni di marginalità o di svantaggio sociale.

3. Le norme di funzionamento delle Consulte saranno determinate dal regolamento.

4. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, da parte del Consiglio comunale, dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi. Il Consiglio stabilisce inoltre annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.

5. Le forme di sostegno di cui al comma precedente sono destinate ad associazioni o altri organismi privati che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito elenco, diviso in sezioni tematiche, che viene periodicamente aggiornato a cura dell'Amministrazione. Per la richiesta di iscrizione è sufficiente la presentazione di una scrittura privata avente data certa, dalla quale risultino le finalità, la sede, le fonti di finanziamento e i soggetti legittimati a rappresentare l'organismo interessato.

6. Annualmente la Giunta rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di

strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

#### **ARTICOLO 5 - INIZIATIVA POPOLARE**

1. I soggetti di cui all'articolo 3, in numero di almeno cinquanta, possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. Ogni proposta determina le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque. Le firme dei proponenti devono essere autenticate.
2. Il Sindaco trasmette le proposte, entro trenta giorni dalla presentazione, all'organo competente, corredandole del parere del Segretario e dei Responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
3. L'organo competente delibera sulla proposta entro il termine di due mesi dalla presentazione della stessa.
4. Gli Uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione sia sugli aspetti sostanziali che su quelli formali e procedurali.

#### **ARTICOLO 6 - CONSULTAZIONI POPOLARI**

1. L'Amministrazione comunale può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, secondo modalità idonee allo scopo, che vengono disciplinate da regolamento e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.
2. La consultazione è indetta dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta o di un quarto dei componenti del Consiglio comunale.
3. Della consultazione e delle relative risultanze viene data adeguata pubblicità.

#### **ARTICOLO 7 - REFERENDUM**

1. Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale.
2. Con il referendum sono chiamati ad esprimersi gli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Sono esclusi coloro che hanno perduto il diritto elettorale attivo.
3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe né su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'anno precedente.
4. Spetta al Consiglio comunale pronunciarsi sull'ammissibilità dei referendum. In caso di diniego, i richiedenti possono rivolgersi al difensore civico, il cui parere sarà considerato vincolante.
5. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno dei referendum deve essere pari ad almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, al 31 dicembre dell'anno precedente, in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. Le firme dei proponenti devono

essere autenticate.

6. Anche in assenza di richieste, il referendum può essere disposto dal Consiglio comunale.
  7. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione il 25% degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
  8. Il Regolamento disciplina la presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
  9. Il referendum è indetto entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta.
- 9 bis. L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

#### **ARTICOLO 8 - CONSULTA DELLE DONNE**

1. E' costituita la Consulta delle donne, composta dalle elette nel Consiglio comunale e da una rappresentanza femminile nominata dalle associazioni locali.
2. La Consulta concorre a promuovere il ruolo della donna nella società ed a sostenere le pari opportunità nelle forme e modalità previste nel Regolamento in materia di partecipazione.

#### **ARTICOLO 9 - DIFENSORE CIVICO**

1. L'istituto del Difensore civico viene attivato mediante convenzione con il Difensore civico operante nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi della relativa disciplina.
2. Il Difensore civico, su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, si attiva per accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti.

## ***TITOLO III°***

### ***PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA***

#### **ARTICOLO 10 - DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

1. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi vigenti in materia, dalle norme del presente Statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito Regolamento, approvato con la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Il Regolamento:

- a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
- b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, nel rispetto delle norme in materia, e utilizzando il criterio che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati gli atti preparatori;
- c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettività dell'esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione di un apposito ufficio.

3. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli Organi e dai Dirigenti del Comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati, fatta salva per la amministrazione la facoltà di non esibire quei documenti o di sopprimere quei particolari che comportino una violazione del diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.

3 bis. I seguenti atti sono consultabili informalmente previa semplice richiesta verbale all'ufficio competente, il quale dà seguito alla richiesta nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento in materia: statuto; regolamenti; deliberazioni e determinazioni; ordinanze generali; atti di pianificazione urbanistica ed altri atti di programmazione e pianificazione generale; bilancio e relativi allegati; conto consuntivo; tariffe; contratti; atti di concessione di contributi, indennità, compensi o rimborsi di qualsiasi genere; verbali di gara o di concorso, in quanto allegati a delibere o determinazioni; elenchi di concessioni, autorizzazioni e licenze; liste elettorali.

#### **ARTICOLO 11 - PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

1. Nelle materie di propria competenza, il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalle leggi statali, regionali e provinciali in materia.

2. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, il Regolamento disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:

- a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
- b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- c) ad essere sostituiti da un rappresentante.

3. L'Amministrazione può non dare corso a quanto disposto ai precedenti punti a) e b) quando vi siano oggettive ragioni di somma urgenza.

### **ARTICOLO 12 - SPECIALI FORME DI PUBBLICITA'**

1. Il Segretario generale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del comune, per la loro libera consultazione, i seguenti atti:

- a) lo Statuto;
- b) i Regolamenti;
- c) il Bilancio di previsione con i documenti annessi;
- d) i Piani urbanistici, il Piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
- e) ogni altro atto generale e fondamentale, che in base ad un provvedimento amministrativo del Comune debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.

2. Il Consiglio comunale può decidere che l'adozione degli atti indicati nel comma precedente sia preceduta da adeguate forme di consultazione ed informazione dei cittadini.

3. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale.

### **ARTICOLO 12 bis - OPPOSIZIONE E RICORSI**

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta medesima, per motivi di legittimità e di merito.

2. Il ricorso, per essere ammissibile, deve essere presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione e deve specificatamente indicare i vizi di legittimità e/o di merito che si ritiene inficino il provvedimento.

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:

- a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2;
- b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
- c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
- d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
- e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale - se il ricorso riguarda una deliberazione di tale organo - per l'accoglimento od il rigetto del ricorso medesimo, oppure per l'assunzione del relativo provvedimento nel caso in cui il ricorso riguardi una deliberazione di Giunta per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza della stessa.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

5. Il Regolamento disciplina le modalità relative alla presentazione di eventuali ricorsi contro le determinazioni assunte dai funzionari comunali.

## **TITOLO IV**

### **ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE**

#### **ARTICOLO 13 - ORGANI DEL COMUNE**

1. Il Sindaco, il Consiglio, la Giunta sono gli organi istituzionali del Comune.
2. Sono altresì organi del Comune:
  - Il Presidente del Consiglio, con le attribuzioni indicate nell'articolo 21;
  - Il Segretario generale e il Vicesegretario, nonché i Capiservizio in possesso di qualifica dirigenziale o ai quali il Sindaco abbia conferito le competenze proprie della dirigenza, le cui funzioni sono disciplinate dal Titolo V° e che rappresentano il Comune nei casi indicati dalle norme regolamentari o organizzative vigenti.

#### **ARTICOLO 14 - IL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il Consiglio comunale, approvando il documento programmatico di cui all'articolo 24, comma 2, proposto dal Sindaco, determina l'indirizzo politico - amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.

#### **Articolo 15 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il Consiglio comunale:
  - a) stabilisce gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa ed esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico e amministrativo, affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti;
  - b) esercita le funzioni di controllo politico - amministrativo comunque spettanti al Comune, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti;
  - c) nomina e revoca, i rappresentanti comunali negli enti ed organismi di cui alla lettera b) e i loro organi, salvo che non sia diversamente disposto da norme speciali o dai loro statuti;
  - d) approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dallo statuto aziendale e dal regolamento;
  - e) verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui alla precedente lettera b) con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata;
  - f) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione, da parte del Sindaco, dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni;
  - g) vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla comunità locale.

2. Con l'approvazione degli atti fondamentali, il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire e i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti.

3. Per le opere pubbliche, il Consiglio può stabilire i criteri guida per le modalità di appalto e per l'affidamento degli incarichi professionali.

4. Il Consiglio, oltre a quanto previsto dalle normative vigenti, delibera:

a) in materia di denominazione di vie e piazze;

b) sul conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, della politica, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport o in altri ambiti, con iniziative di carattere sociale, assistenziale, o filantropico, educativo, filosofico, religioso o in azioni di alto valore;

c) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi o esecutivi, nel caso in cui i medesimi risultino di importo superiore a un milione di euro, al netto degli oneri fiscali;

d) l'approvazione dei progetti definitivi di opere pubbliche - o esecutivi, nel caso in cui il progetto definitivo non sia stato redatto - qualora l'elaborato risulti di importo superiore al venti per cento rispetto a quello, relativo alla medesima opera, in precedenza approvato dal Consiglio comunale;

e) l'approvazione delle varianti a progetti di opere pubbliche, quando l'importo complessivo del progetto esecutivo aumenti di oltre il venti per cento rispetto all'originario importo del progetto sottoposto all'approvazione del Consiglio.

5. Il Consiglio può, altresì, esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.

6. Il Consiglio comunale adotta un proprio regolamento interno, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. La medesima maggioranza qualificata è richiesta per le modifiche da apportare al Regolamento, fatto salvo quanto previsto nel comma 7.

7. Se dopo due votazioni non è raggiunto il quorum dei due terzi dei consiglieri assegnati, è sufficiente il raggiungimento – anche nella stessa seduta - della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

#### **ARTICOLO 16 - I CONSIGLIERI**

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantire l'effettivo esercizio, ha diritto di:

a. esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;

b. presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno;

c. intervenire nelle discussioni del Consiglio;

d. ottenere dagli Uffici comunali nonché dagli enti e dalle aziende dipendenti, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. Il Sindaco può incaricare uno o più Consiglieri comunali dell'esercizio di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi. Tale incarico può essere conferito per una durata anche coincidente con il mandato del Sindaco, ma deve essere specificatamente individuato l'oggetto dell'attività o del servizio e i contenuti dell'incarico.

4. I Consiglieri incaricati possono partecipare alle sedute della Giunta, salvo che non sia altrimenti disposto dal Sindaco. Il Consigliere delegato agisce in collaborazione e collegamento con il Sindaco e l'Assessore di riferimento.

5. Quando uno o più Consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio temporaneo di funzioni ai sensi del comma 3, il Consiglio prende atto dell'incarico e determina, ove spetti, il rimborso spese.

6. I Consiglieri comunali, sono tenuti a comunicare annualmente alla segreteria comunale - perché sia resa pubblica nelle forme stabilite dal Regolamento - il possesso di azioni e le quote di partecipazione a società di capitali nonché l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società. Il Regolamento potrà inoltre stabilire l'obbligo di rendere pubblica la situazione reddituale e patrimoniale di Consiglieri e Assessori.

7. Ai Consiglieri comunali spetta un gettone di presenza per ogni effettiva partecipazione alle sedute di Consiglio nella misura e con le modalità stabilite dalla norme vigenti in materia. Il Regolamento interno del Consiglio stabilisce, in particolare, la determinazione dei tempi minimi di partecipazione alle sedute al fine dell'attribuzione del gettone di presenza.

## **ARTICOLO 17 - DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI**

1. I Consiglieri comunali decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

2. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Il Consiglio valuta in riferimento alle giustificazioni addotte. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Presidente del Consiglio, provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga anche per la terza seduta consecutiva, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, su iniziativa del Sindaco o di qualsiasi Consigliere, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal medesimo al Consiglio comunale; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surroga, che deve avvenire entro i termini di legge.

## **ARTICOLO 18 - GRUPPI CONSILIARI**

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi ed i gruppi nominano un loro rappresentante di gruppo.
2. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
3. Il Consigliere che intenda aderire ad un gruppo diverso da quello che si richiama alla lista elettorale deve darne formale comunicazione al Presidente del Consiglio, con l'accettazione del nuovo gruppo.
4. I Consiglieri che si distaccano dal gruppo in cui sono stati eletti senza aggregarsi a gruppi già esistenti costituiscono un unico gruppo misto, che elegge al suo interno il rappresentante di gruppo.
5. Con il Regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

## **ARTICOLO 19 - CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DI GRUPPO**

1. La conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari. Concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.
2. La conferenza viene convocata dal Presidente del consiglio, anche su richiesta della metà dei rappresentanti di gruppo.
3. Il Regolamento del Consiglio definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, con la Giunta e con le Commissioni consiliari.

## **ARTICOLO 20 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

1. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto dal Consiglio medesimo nella prima seduta, scegliendolo fra i consiglieri che non fanno parte della Giunta, a maggioranza dei tre quarti dei componenti.
2. Se dopo due scrutini nessun candidato ha ottenuto la maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi il giorno successivo, rimane eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti dei componenti.
3. Se anche nella terza votazione nessuno risulta eletto, si procede di seguito ad altra votazione, nella quale risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si considera eletto il più anziano di età.
4. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente del Consiglio è sostituito dal consigliere più anziano di età, con esclusione dei Consiglieri che fanno parte della Giunta.

## **ARTICOLO 21 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, è oratore ufficiale del medesimo e ne dirige i lavori, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento, tutelando le prerogative dei Consiglieri, garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni e la partecipazione delle minoranze.
2. Assicura il collegamento politico tra il Sindaco e i gruppi consiliari, assicurando una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari medesimi ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
3. II Presidente convoca il Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento, anche di sua iniziativa, sentita la conferenza dei capigruppo ai sensi dell'articolo 19. E' tenuto obbligatoriamente a convocarlo nei casi in cui la legge ne prescrive l'effettuazione o se lo richiede il Sindaco oppure su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati.
4. Convoca, altresì, e presiede la Conferenza dei Capigruppo.
5. Riceve interrogazioni e interpellanze, rimettendole tempestivamente al Sindaco perchè ne sia data risposta a termine di regolamento, nonchè le mozioni e gli ordini del giorno, disponendo per la loro trattazione in Consiglio, inserendoli all'ordine del giorno secondo le modalità stabilite dal regolamento.

## **ARTICOLO 22 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**

1. II Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento dal consigliere più anziano di età, con esclusione dei consiglieri che fanno parte della Giunta.
2. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere trasmesso ai Consiglieri di norma con l'utilizzo di strumenti informatici, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale, di cui all'articolo 15, comma 6. La trasmissione deve avvenire almeno entro il sesto giorno antecedente quello stabilito per la seduta, al fine di garantire ai consiglieri 5 giorni pieni per l'esame degli atti.
3. Nei casi di urgenza, l'avviso di convocazione dovrà essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della riunione.
4. Quando la convocazione venga richiesta dal Sindaco o dai Consiglieri, l'avviso di convocazione deve essere diramato entro dieci giorni dalla richiesta ed entro due giorni se è richiesta la convocazione urgente.
5. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente, sentita la Conferenza dei capigruppo, fermo restando che l'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente medesimo, al Sindaco ed ai consiglieri comunali secondo le modalità stabilite nel regolamento.
6. Il Presidente ha comunque l'obbligo di inserire nell'ordine del giorno delle sedute già convocate, nel rispetto dei termini fissati dal regolamento, gli oggetti che il Sindaco chiede vengano posti all'esame ed al voto del Consiglio, comunicandoli preventivamente ai capigruppo.

7. Le sedute del Consiglio comunale sono valide esclusivamente con la presenza della maggioranza dei componenti.

8. Salvi i casi previsti dalla legge e dal Regolamento, le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese. Avvengono a scrutinio segreto le votazioni che comportino apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

9. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge o lo statuto prescrivano una maggioranza speciale. Ai fini della determinazione della maggioranza, nelle votazioni palesi, vengono computati anche gli astenuti; nelle votazioni a scrutinio segreto, vengono computate anche le schede bianche e le nulle. I consiglieri che dichiarano di non voler partecipare alla votazione, si computano nel numero dei presenti e, ai fini della determinazione della maggioranza, sono assimilati agli astenuti.

10. Ulteriori norme di organizzazione e funzionamento del Consiglio sono disciplinate dallo specifico Regolamento di cui all'articolo 15, comma 6.

### **ARTICOLO 23 - COMMISSIONI E DESIGNAZIONI CONSILIARI**

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal Regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.

2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è assicurata la rappresentanza della minoranza e, di norma, una rappresentanza dei generi, salvo che per obiettive ragioni non possa essere rispettato tale principio.

3. E' costituita la Commissione consultiva per lo Statuto ed il Regolamento consiliare, il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento medesimo. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è composta da un rappresentante - che può anche non rivestire la carica di Consigliere - designato da ogni Gruppo costituito, con il compito di formulare proposte di modifica o di interpretazione dello Statuto e del Regolamento consiliare e di svolgere gli altri compiti ad essa assegnati dal Regolamento medesimo. Il Segretario generale o il Vicesegretario assistono ai lavori, con funzioni di consulenza e verbalizzazione.

4. La nomina delle Commissioni comunali che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale è effettuata dallo stesso Consiglio. Negli altri casi, la nomina è effettuata dalla Giunta, in base alle designazioni effettuate dal Consiglio comunale o da enti, associazioni o altri soggetti che debbono nelle stesse essere rappresentati.

5. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o degli Assessori, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei funzionari e dirigenti del Comune, degli amministratori e dei dirigenti delle aziende e degli enti partecipati. Possono invitare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare. Possono altresì avvalersi dell'apporto di periti, consulenti e tecnici, anche esterni all'amministrazione, nel rispetto delle norme vigenti relative alla preventiva formalizzazione dell'incarico e all'impegno di spesa.

6. Fermi restando i limiti di legge, ai componenti delle Commissioni costituite ai sensi di legge, statuto o regolamento, spetta un gettone di presenza determinato con le modalità indicate nel Regolamento interno del Consiglio comunale.

7. Fatte salve differenti disposizioni normative e ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina disposta da tale organo.

#### **ARTICOLO 24 - IL SINDACO**

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini secondo le modalità indicate dalla legge, è membro di diritto del Consiglio ed è l'organo responsabile dell'attività politica e amministrativa del Comune.

2. Il Sindaco neo eletto, entro il termine stabilito dalle norme vigenti, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione ed i programmi della legislatura, illustrandole al Consiglio comunale.

3. Il Sindaco rappresenta il Comune e la comunità, promuove l'attuazione del proprio programma, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio comunale.

4. Quale Presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.

5. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

#### **ARTICOLO 25 - FUNZIONI DEL SINDACO**

1. Il Sindaco nomina con proprio decreto i componenti della Giunta, secondo quanto prevede l'articolo 26, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione.

2. Egli promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'ente.

3. Può delegare ai singoli Assessori l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di revoca o di sospensione della delega in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere, motivando la riassunzione del provvedimento.

4. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale, adottando anche gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione

vigente, fatta salva la possibilità di delega al Segretario comunale o ai responsabili dei servizi, secondo quanto indicato nell'articolo 33 bis.

5. Il Sindaco, inoltre:

- esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali, regionali e provinciali, dal presente statuto e dai regolamenti;
- interviene in rappresentanza del Comune sottoscrivendo convenzioni, accordi, impegni programmatici quando tali atti siano stipulati tra Amministrazioni pubbliche;
- stipula gli accordi amministrativi e di programma e sottoscrive i protocolli d'intesa;
- adotta ordinanze e decreti, secondo quanto previsto dalle norme vigenti o dagli atti di organizzazione interna;
- rappresenta il Comune in giudizio e firma il mandato di lite;
- richiede, tenendo conto degli indirizzi del Consiglio, finanziamenti, sovvenzioni, contributi ad Enti pubblici o privati;
- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali;
- provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, qualora tali provvedimenti non siano riservati al Consiglio, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio medesimo.

6. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

7. Il Sindaco può incaricare uno o più consiglieri comunali dell'esercizio di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, secondo quanto specificato nell'articolo 16, comma 3.

## **ARTICOLO 26 - LA GIUNTA**

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a cinque. Essa deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i sessi, secondo quanto stabiliscono le leggi vigenti in materia. L'indennità mensile di carica spettante al Sindaco e agli Assessori è stabilita dalla normativa regionale vigente in materia.

1 bis. Il Sindaco nomina gli assessori con proprio decreto.

2. A far parte della Giunta può essere nominato un cittadino non facente parte del Consiglio, denominato Assessore "esterno", in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

3. L'Assessore non consigliere, di cui al comma 2:

- deve possedere una specifica e documentata esperienza rilevante ai fini dell'amministrazione dell'ente locale e, a tal fine, il documento programmatico del Sindaco deve essere corredato dalla motivazione e dal curriculum di ognuno dei candidati alla carica;
- ha gli stessi diritti e doveri degli Assessori nominati dal Sindaco fra i Consiglieri;
- partecipa ai lavori del Consiglio e delle Commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza;

- deve partecipare alle sedute consiliari nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni loro delegate dal Sindaco.

## **ARTICOLO 27 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI**

1. La Giunta attua gli indirizzi generali adottati dal Consiglio, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi, e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo.
2. Ai singoli Assessori viene affidato il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del comune e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
3. La Giunta adotta gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco e del Segretario generale.
4. Adotta, ai sensi dell'articolo 33 bis, gli atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente rimessi dalla legge, dai regolamenti o dal Piano esecutivo di gestione di cui al comma 5, fatta salva la possibilità di delega al Segretario comunale o ai responsabili dei servizi, secondo quanto indicato nell'articolo 34 medesimo.
5. Annualmente la Giunta approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e riferisce, secondo le modalità e nei termini stabiliti con regolamento, al Consiglio comunale sullo stato di attuazione dei programmi.
6. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al Segretario ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.
7. Si pronuncia su opposizioni e ricorsi presentati avverso le proprie deliberazioni o deliberazioni consiliari, secondo quanto specificato nell'articolo 12 bis.

## **ARTICOLO 28 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA**

1. La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco, che la presiede, o di chi ne fa le veci.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. La Giunta può però ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.
3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicesegretario. Il Segretario ha il compito di rendere pareri tecnico - giuridici e di stendere il processo verbale della seduta.
4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni, deliberando con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica a maggioranza e con voto palese. Il voto è a scrutinio segreto quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli Assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in

relazione alla natura del provvedimento da adottare.

## **ARTICOLO 29 - DECADENZA, DIMISSIONI E SOSTITUZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA**

1. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva, con voto palese per appello nominale, una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, il Consiglio è sciolto e viene nominato un Commissario.

2. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco sono irrevocabili.

4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

5. In caso di dimissioni degli Assessori o di cessazione dall'ufficio di Assessore per altra causa, il Sindaco provvede alla loro sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

6. Ove il Sindaco proceda alla revoca ed alla sostituzione di uno o più Assessori, ne dà motivata comunicazione al consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

7. In caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge, il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco. In caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica del Vicesindaco, le funzioni sono svolte dall'Assessore anziano.

**TITOLO V°**  
**ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE**

**ARTICOLO 30 - PRINCIPI**

1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale riferimento il cittadino e le sue esigenze. Persegue la massima efficienza e qualità dei servizi, muovendo dai bisogni espressi dalla comunità e valorizzando in massimo grado le risorse del personale.
2. I Regolamenti che disciplinano l'organizzazione amministrativa e il personale si informano ai seguenti principi ispiratori:
  - a) professionalità, motivazione, qualificazione e coinvolgimento del personale dipendente;
  - b) organizzazione del lavoro per progetti e programmi;
  - c) orientamento alla qualità totale in tutte le articolazioni;
  - d) anticipazione dei bisogni della comunità e tensione all'innovazione;
  - e) analisi della produttività e dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta;
  - f) attribuzione della responsabilità strettamente collegata all'autonomia decisionale dei soggetti;
  - g) superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
3. Il principio della separazione delle competenze viene attuato:
  - riservando agli organi politici l'attività di programmazione, la definizione degli obiettivi e delle priorità, l'attività d'indirizzo, il potere di direttiva, l'attività di controllo e di verifica;
  - attribuendo ai dirigenti ed ai funzionari dotati di posizione direttiva/organizzativa gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, fermo restando che gli stessi sono assunti in attuazione degli indirizzi, dei programmi, dei piani, dei progetti, delle direttive degli organi politici.

**ARTICOLO 31 - RAPPORTI CON IL PERSONALE DIPENDENTE**

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.
3. Il Comune, nell'organizzazione degli uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne garantendo, anche mediante l'adozione di azioni positive, il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità nel lavoro.
4. II Regolamento del personale disciplina, nel rispetto delle leggi, dello statuto e dei contratti collettivi di lavoro:
  - a) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
  - b) i diritti, i doveri e le sanzioni;
  - c) l'organizzazione e il funzionamento della Commissione di disciplina;
  - d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento.

- e) i casi d'incompatibilità e di cumulo d'impieghi;
- f) le modalità per il conferimento degli incarichi direttivi;
- g) l'istituzione di nuclei di valutazione.

### **ARTICOLO 32 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

1. Le strutture organizzative comunali sono ordinate per aree d'attività omogenee in relazione alla natura ed all'entità dei compiti da svolgere in modo continuativo ed agli obiettivi da raggiungere.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ed esigenze di trasparenza, di partecipazione e d'agevole accesso dei cittadini all'informazione ed agli atti del Comune.
3. La struttura comunale si articola in Servizi, Uffici e unità operative, secondo quanto indicato nella pianta organica del personale.

### **ARTICOLO 33 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

1. Il Regolamento e gli atti amministrativi di organizzazione determinano le sfere di competenza e le attribuzioni degli uffici, le responsabilità dei funzionari, la dotazione della pianta organica, il numero, la struttura e le funzioni delle aree funzionali e delle eventuali unità operative.
2. La Giunta comunale approva l'organigramma, con il quale vengono individuate le strutture organizzative semplici e/o complesse e viene stabilito per ciascuna di esse il contingente complessivo nelle varie categorie, livelli e figure professionali, in modo da consentire il maggior grado di flessibilità con riguardo ai compiti ed ai programmi assegnati e il miglior coordinamento tra le varie strutture.
3. L'individuazione della appropriata dotazione organica è effettuata dal Consiglio comunale in relazione all'organizzazione e alle esigenze delle strutture organizzative.
4. A ciascun Servizio è preposto un funzionario che assume la denominazione di "Caposervizio" preposto alla gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umana a disposizione e nominato dal Sindaco, con proprio decreto, secondo le modalità stabilite con Regolamento.
5. Il Sindaco, con il decreto di cui al comma 4, può attribuire temporaneamente ai Capiservizio, che non possiedono la qualifica dirigenziale, le competenze proprie della dirigenza, anche riconoscendo loro eventuali indennità, entro i limiti stabiliti dalle norme in materia.
6. Quando lo richiedono ragioni particolari o l'esigenza di competenze professionali delle quali l'Ente non dispone, per la direzione di un Servizio, il Sindaco può attribuire a soggetti esterni incarichi dirigenziali a tempo determinato - anche al di fuori della dotazione organica - mediante contratto a termine di durata non superiore a quella del proprio mandato, fermi restando i requisiti richiesti per il posto da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore a tre e non possono essere conferiti a personale già appartenente ai ruoli del Comune, cessato dal servizio da meno di tre anni. Il Regolamento organico del personale e di organizzazione dei Servizi e degli Uffici stabilisce i criteri per l'assegnazione dell'incarico, la definizione del rapporto e la determinazione della retribuzione, che non potrà comunque essere superiore a quanto previsto dalla normativa contrattuale di settore per i Dirigenti.

### **ARTICOLO 33 bis - ATTI DI NATURA TECNICO - GESTIONALE DI COMPETENZA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA**

1. Il Sindaco, oltre alle funzioni indicate all'articolo 25, adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso rimessi espressamente dalla normativa vigente o da atti organizzativi interni, fermo restando che può delegare tali competenze agli Assessori, al Segretario o ai Capiservizio. La delega può essere adottata con specifico provvedimento o inserita nella deliberazione con la quale viene approvato il Piano Esecutivo di gestione di cui all'articolo 27, comma 5.

2. La Giunta comunale adotta atti di indirizzo relativi ad acquisti, alienazioni, permuta, costituzione di altri diritti reali e concessione di beni immobili, ferme restando le specifiche competenze del Consiglio comunale e salvo che non siano già definiti in altri strumenti di programmazione. Adotta, inoltre, i seguenti atti di natura tecnico gestionale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3:

- a) approva i progetti di opere pubbliche e le perizie per lavori di somma urgenza nonché le relative varianti, nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici e dal regolamento in materia di attività contrattuale, fatte salve le competenze del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 15;
- b) adotta i provvedimenti relativi alla definizione di controversie in cui il Comune sia parte e approva le transazioni;
- c) è competente in materia di disapplicazione e di riduzione delle penali, sentito comunque il responsabile del Servizio competente per materia;
- d) delibera la risoluzione o la rescissione dei contratti;
- e) concede sussidi e contributi, comunque denominati;
- f) approva, anche mediante atto di indirizzo, le iniziative nel settore socio-economico, culturale, turistico, dello sport e tempo libero;
- g) concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi, fatte salve le competenze attribuite al Consiglio;
- h) adotta gli atti in materia di personale, previsti dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Piano Esecutivo di Gestione;
- i) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico - gestionale ed organizzativa ad essa espressamente riservati dallo Statuto, dai Regolamenti o dal Piano Esecutivo di Gestione.

3. La Giunta può delegare alcune competenze di cui al comma 2 al Segretario e ai soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune. Tale delega può essere adottata con specifica deliberazione o inserita nel provvedimento con cui viene approvato il Piano Esecutivo di gestione.

4. Al Sindaco e alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui ai commi precedenti è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

### **ARTICOLO 34 - COMPETENZE DEI DIRIGENTI E DEI FUNZIONARI**

1. Ai soggetti preposti alle strutture sono riconosciute autonomia e responsabilità con riguardo ai

risultati dell'attività della struttura, all'organizzazione degli uffici e del lavoro, all'osservanza da parte del personale dei doveri d'ufficio, al corretto svolgimento dei procedimenti ed al trattamento dei dati personali, alla gestione delle risorse assegnate, all'acquisizione di beni strumentali necessari ed ai relativi controlli.

2. Spetta alla Giunta comunale individuare gli atti devoluti alla competenza dei dirigenti e dei funzionari cui siano stati attribuiti incarichi di preposizione alle strutture.

3. I dirigenti e i funzionari di cui al comma 1, oltre ad essere soggetti a responsabilità disciplinare e amministrativa - contabile, sono responsabili dei risultati della loro azione amministrativa. La direzione della struttura organizzativa di rispettiva attribuzione è esercitata nell'ambito degli indirizzi e delle direttive della Giunta e del Segretario generale, secondo quanto prevedono i regolamenti e le norme organizzative interne, fatte salve le competenze attribuite al Sindaco ed alla Giunta secondo quanto previsto dall'articolo 33 bis.

4. Fatte salve le ulteriori o diverse specifiche previsioni contenute nei Regolamenti, appartiene in particolare alla funzione di direzione:

- a) la predisposizione e proposta annuale relativa al budget da inserire nel Piano Esecutivo di Gestione, di cui al comma 5 dell'articolo 27, e sue variazioni;
- b) la predisposizione e proposta di progetti di riorganizzazione interna del Settore;
- c) il coordinamento di progetti e programmi settoriali ad alta valenza interna o esterna e gestione dei relativi poteri di spesa nell'ambito del budget assegnato;
- d) la predisposizione delle proposte di delibera di competenza del rispettivo Settore e delle determinazioni, coordinando l'attività istruttoria tra gli Uffici interessati;
- e) la gestione dei poteri di spesa, secondo quanto stabilito del Piano Esecutivo di Gestione e dai Regolamenti comunali;
- f) l'adozione di atti e provvedimenti, denominati determinazioni, che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno relativi al Servizio di competenza;
- g) l'individuazione dei responsabili di procedimento, secondo quanto prevede il Regolamento in materia.

5. La valutazione dell'operato dei dirigenti e dei funzionari di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dalla Giunta e del Consiglio comunale, nonché ai mezzi ed alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono preposti.

### **ARTICOLO 35 - IL SEGRETARIO GENERALE ED IL VICESEGRETARIO**

1. Il Segretario generale dipende funzionalmente dal Sindaco, è il funzionario più elevato del Comune e capo del personale, esercita al massimo livello la funzione di direzione e coordinamento dell'organizzazione amministrativa con gli organi di governo e svolge i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, avvalendosi per l'esercizio delle sue funzioni delle strutture, dei servizi e del personale comunale e adottando gli atti a rilevanza esterna assegnati dalla legge e dalle norme regolamentari e organizzative interne.

2. Al Segretario generale compete l'adozione degli atti di gestione che non siano espressamente attribuiti agli organi elettivi, ai sensi dell'articolo 33 bis, da altre norme dello Statuto, da norme regolamentari o dagli atti di organizzazione interna. Gli è di norma attribuita la direzione di un Servizio, secondo quanto

disposto dalle norme o dai provvedimenti suddetti.

3. Il Segretario generale assiste e coadiuva gli organi di governo del Comune nell'azione amministrativa ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, collaborando con esso nell'attività di vigilanza e di sovrintendenza sullo svolgimento delle attività del Comune. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redigendone e firmandone i relativi verbali, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti e provvede alla pubblicazione delle conseguenti deliberazioni, assicurando l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte dell'Ufficio competente.

4. E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporsi al Consiglio e alla Giunta. Esercita tale funzione sia nei confronti della struttura cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei Servizi o degli Uffici tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Se ritenuto necessario, può richiedere motivatamente il perfezionamento della proposta.

5. In particolare, il Segretario generale:

- a) esercita attività di alta direzione sugli uffici e servizi del Comune, nel rispetto degli indirizzi dati dal Sindaco e riferendo ad esso sui risultati raggiunti anche allo scopo di verificare l'efficienza e l'efficacia dell'adozione amministrativa;
- b) nel rispetto delle norme di legge e di regolamenti, nonché delle direttive impartite dal Sindaco, sovrintende all'operato dei dirigenti e dei funzionari responsabili di struttura organizzativa, coordinandone l'attività, sostituendosi ad essi - previa comunicazione al Sindaco ed agli interessati - in caso di loro ingiustificata inerzia e dirimendo eventuali conflitti di competenza tra gli stessi;
- c) esercita le funzioni dirigenziali rispetto ai Settori in caso di mancata nomina del Dirigente o in caso di mancata individuazione da parte del Dirigente del sostituto per il caso di breve assenza o impedimento;
- d) convoca e coordina le conferenze interne;
- e) presiede le commissioni di concorso, fatta salva la possibilità di delegare tale funzione secondo quanto dispongono i regolamenti.

6. In materia contrattuale, il Segretario generale:

- a) può presiedere le Commissioni di gara per la scelta dei contraenti, secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di attività contrattuale;
- b) roga, se richiesto dal Sindaco, i contratti e gli atti nei quali il Comune è contraente;
- c) stipula i contratti in rappresentanza dell'Amministrazione, salvo quando egli intervenga in qualità di Ufficiale rogante, nel qual caso il contratto è stipulato dal Vicesegretario o da altro funzionario Caposervizio, dotato di posizione organizzativa.

7. Con Regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario e i soggetti preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità, precisandone le funzioni e salvaguardando la reciproca professionalità.

8. Il Vice Segretario svolge le funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva e regge la Segreteria in caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario. Roga i contratti in assenza o impedimento del Segretario generale o quando è dal medesimo incaricato. Ad esso è di norma attribuita la direzione di un Servizio secondo quanto disposto dall'ordinamento interno.

### **ARTICOLO 35 bis - PROVVEDIMENTI NORMATIVI**

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni.
2. I regolamenti sono approvati dal Consiglio comunale. La Giunta approva atti di indirizzo o disciplinari contenenti norme tecniche organizzative.
3. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
4. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale.
5. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.
6. I regolamenti entrano in vigore dopo 15 giorni dalla data di esecutività della deliberazione che li approva, previo specifico avviso da effettuarsi all'albo comunale, a cura del Segretario generale.

## **TITOLO VI°**

### **SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

#### **ARTICOLO 36 - PRINCIPI**

1. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di imparzialità, continuità, trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia. Essi sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, cui è finalizzata l'organizzazione del lavoro e del personale.

2. Il Comune valorizza la partecipazione ed il controllo da parte degli utenti sulla gestione dei servizi. Nei Regolamenti sono stabiliti modalità e termini per le osservazioni degli utenti e delle loro associazioni sulla gestione del servizio e sulle forme di controllo.

3. Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, anche affidando ad essi la gestione dei servizi, che possano in tal modo essere svolti con maggior efficienza ed efficacia. Favorisce, inoltre, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 118, comma 4, della Costituzione.

4. La scelta della forma organizzativa di gestione dei servizi pubblici e l'eventuale dismissione di servizi in atto, è effettuata dal Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 37, sulla base di valutazioni sull'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza.

5. In ogni caso i servizi debbono risultare facilmente accessibili, garantire standard qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare pienamente l'informazione degli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.

6. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti locali per la gestione di servizi pubblici quando ne ravvisi l'efficacia e la razionalità economica e organizzativa.

6 bis. In particolare, relativamente al servizio di erogazione dell'acqua, il Comune:

- riconosce il diritto all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile;
- dichiara di riconoscere lo status dell'acqua come bene pubblico;
- riconosce che l'erogazione dell'acqua costituisce servizio pubblico essenziale, con accesso garantito a tutti;
- conferma il principio secondo cui tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà.

#### **ARTICOLO 37 - FORME DI GESTIONE**

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze e nell'interesse della Comunità locale, provvede alla gestione dei servizi pubblici aventi ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività dirette a

realizzare fini di rilevanza sociale nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile della popolazione.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. I servizi possono essere gestiti in economia, in concessione, mediante azienda speciale, mediante istituzione, mediante società di capitali a prevalente partecipazione pubblica. Possono, inoltre, essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge, in particolare mediante convenzioni con altri Enti quando l'Amministrazione ne ravvisi l'efficacia e la razionalità economica e organizzativa.

4. La forma e le modalità di gestione sono scelte sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità.

5. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.

6. Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiano meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità. I concessionari sono scelti con i procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le preferenze di legge privilegiando, a parità di condizioni, le cooperative, le associazioni dell'handicap e del volontariato e le imprese senza fini di lucro.

7. Il Comune disciplina con regolamento le procedure e i criteri di scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale, tra quelle ammesse dalla legge.

8. Spetta al Consiglio comunale deliberare in merito alla dismissione di servizi pubblici.

9. Il Comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale e culturale che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale, ma non aventi prevalente carattere imprenditoriale.

### **ARTICOLO 38 – TARIFFE**

1. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione ed essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

2. Compatibilmente con le disposizioni legislative vigenti, nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

3. Spetta al Consiglio comunale la disciplina generale delle tariffe, mentre rientra nella competenza della Giunta la determinazione delle medesime, in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.

4. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono. Si prescinde da tale termine per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

## **ARTICOLO 39 - AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI**

1. Il Consiglio comunale delibera lo statuto delle Aziende e delle Istituzioni, precisandone scopi, finanziamento, organizzazione e controlli.
2. Ove la legge non preveda diversamente, è riservata al Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, la competenza a nominare il Presidente dei due enti, i rappresentanti del Comune all'interno del Consiglio di Amministrazione e i Revisori dei conti, revocando gli stessi in caso di insoddisfacente funzionamento dell'Azienda o dell'Istituzione o di grave violazione degli indirizzi comunali.
3. Gli amministratori dell'Azienda e dell'Istituzione non possono contestualmente svolgere la funzione di consigliere comunale e sono scelti in base a criteri di documentata esperienza e capacità direttiva ed imprenditoriale.
4. Nel Consiglio di Amministrazione deve comunque essere nominato un rappresentante della minoranza.
5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica sino alla scadenza del mandato del Sindaco, salvo esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
6. Il Consiglio comunale può deliberare la revoca o la sfiducia costruttiva degli amministratori, sulla base di una mozione presentata da almeno due quinti dei consiglieri in carica ed approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
7. La mozione, adeguatamente motivata, deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di approvazione, la sfiducia costruttiva comporta l'obbligo di rinnovare le cariche.

## ***TITOLO VII***

### ***FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE***

#### **ARTICOLO 40 - PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE E FATTISPECIE PARTICOLARI**

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con altri enti pubblici locali intermedi, con ogni altra Pubblica amministrazione e con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.
2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni di comuni, secondo le disposizioni di legge.
3. Particolari convenzioni possono essere stipulate con altri enti per lo svolgimento in forma associata della gestione di servizi oppure in sede di conclusione degli Accordi amministrativi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
4. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune può stipulare particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale, e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro, in attuazione dei principi e delle finalità indicate nell'articolo 2.
5. La promozione o la partecipazione del Comune agli Accordi di programma è deliberata dalla Giunta comunale, previo consenso di massima del Consiglio. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.
6. Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti.

## ***TITOLO VIII***

### **GESTIONE FINANZIARIA**

#### **ARTICOLO 41 - CRITERI GENERALI**

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 38.
4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.
5. Abrogato

#### **ARTICOLO 42 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**

1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle Leggi e dello Statuto, sulla base di apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.
2. Il Comune delibera il Bilancio di previsione per l'anno successivo, entro i termini stabiliti dalle norme in materia, nel rispetto dei contenuti prescritti dalla legge e osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico.
3. Il Bilancio di previsione:
  - è approvato dal Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato;
  - è corredato da una Relazione previsionale e programmatica, da un Bilancio pluriennale e dal Programma delle opere pubbliche e degli investimenti, riferito al periodo di vigenza del bilancio medesimo;
  - è redatto in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi ed interventi.
4. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel Conto consuntivo del Comune costituito da due distinte parti, l'una relativa al conto del bilancio e l'altra al conto generale del patrimonio.
5. L'articolazione e la classificazione delle entrate e delle spese deve consentire la rilevazione del significato economico delle risultanze contabilizzate.

6. Il Conto consuntivo è accompagnato da una specifica relazione volta ad esporre, per centri di gestione economica ricompresi in aree di attività, i valori dei fattori produttivi impiegati e, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi - ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti. Tale documentazione pone a confronto i risultati della gestione con le indicazioni contenute nei documenti di indirizzo programmatico.

7. Il Regolamento di contabilità di cui al comma 1 prevede congrui termini entro i quali i documenti contabili di cui al presente articolo possano essere esaminati da tutti i Consiglieri prima della discussione in Consiglio.

### **ARTICOLO 43 - REVISIONE DEI CONTI**

1. Il Consiglio comunale procede alla nomina di un revisore dei conti, secondo quanto disposto dalla legge ed in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio.

2. abrogato

3. Non può essere eletto revisore dei conti del Comune chi è incorso in cause di incompatibilità previste dalla legge. Non possono comunque svolgere le funzioni di revisore dei conti i consiglieri comunali e i loro parenti o affini entro il quarto grado, gli amministratori, dipendenti, revisori del Aziende municipalizzate del Comune di Mezzolombardo e delle società a partecipazione comunale nonchè gli amministratori, i consiglieri e i dipendenti di Comuni, della Regione Trentino Alto Adige, della Provincia Autonoma di Trento e della Comunità di valle di cui il Comune fa parte.

4. E' altresì causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal ruolo o albo dei revisori ufficiali dei conti, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del Comune.

5. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto consuntivo, nella quale esprime anche rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione e dei servizi comunali.

6. abrogato

## ***TITOLO IX°***

### ***REVISIONE DELLO STATUTO***

#### **ARTICOLO 44 - NORME FINALI E REVISIONE DELLO STATUTO**

1. La revisione o comunque le modificazione allo Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la particolare procedura stabilita dalla legge.
2. Le proposte di modifica sono sottoposte preventivamente alla valutazione della Commissione di cui all'articolo 23, comma 3.
3. Ultimati i lavori della commissione competente, il testo della proposta di modifica dello Statuto è inviato a tutti i consiglieri, con l'invito a presentare eventuali osservazioni entro un termine stabilito, comunque non inferiore a 15 giorni.
4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella del nuovo Statuto. L'adozione delle due deliberazioni è contestuale.
5. L'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso, ferme restando le modalità di pubblicazione.
6. Le modifiche statutarie entrano in vigore a seguito della pubblicazione delle stesse nei termini e nelle forme previste dalla legge.
- 6 bis. Entro il termine di pubblicazione di cui al precedente comma può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purchè queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum confermativo deve essere pari almeno al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi. Il Regolamento comunale per la partecipazione e la consultazione dei cittadini fissa le modalità del procedimento del referendum confermativo.
7. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle preleggi del codice civile e tenuti presenti i lavori preparatori nella redazione dello Statuto stesso.